

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

Problemi aperti

L'Unione Nazionale delle Camere Minorili Italiane, presa visione della proposta di legge ¹presentata dalla Camera Minorile in Cammino con sede in Roma ², osserva che la stessa prospetta soluzioni normative che non appaiono convincenti.

Senza disconoscere il valore di una proposta che ha il pregio di sottoporre al legislatore una proposta di legge unitaria in una materia lacunosa e frammentaria a causa del vuoto legislativo determinato dalle leggi 54/06 e 149/01 che ha richiesto al giudicante una vera e propria supplenza normativa, con una conseguente, quanto scontata, varietà di orientamenti, oltre che un maggiore e costruttivo impegno degli avvocati, che tuttavia non ha evitato ai cittadini ulteriori oneri sia in termini di tempo che di costi, si osserva che essa presenta alcune criticità con particolare riguardo a:

- 1) *la previsione di procedimento ad hoc per l'affidamento dei figli di genitori non coniugati davanti al tribunale per i minorenni* : detta soluzione appare contrastare con il sentire della maggioranza degli operatori e in particolare dell'avvocatura che da tempo sostiene *a contrariis* l'urgente ed indifferibile necessità che per un' effettiva parificazione dei diritti dei figli –legittimi e naturali- si proceda all'unificazione delle competenze in materia di minori e famiglia in un apposito Tribunale della persona e della famiglia. Tale proposta appare dunque controproducente perché tesa unicamente a normare il perdurare di un'inammissibile disparità di trattamento tra figli naturali e legittimi e ciò in contrasto con le convenzioni internazionali e con il diritto interno di molti paesi dell'Unione Europea. Né appare opportuna da un punto di vista pratico dato che, nell'attesa dell'auspicata riforma legislativa, la procedura inerente l'affidamento dei figli naturali ha trovato da tempo compiuta e condivisa soluzione sulla base dei protocolli ³predisposti in sede di esame congiunto tra gli operatori (giudici e avvocati).

¹ pubblicata sul sito dell'AIMMF: www.minoriefamiglia.it

²Non aderisce all'Unione Nazionale Camere Minorili

³ Cfr. Protocollo per i procedimenti ex art. 155 -317 bic c.c. approvato dall'Osservatorio per la giustizia di Milano, pubblicato sul sito del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Milano

**UNIONE NAZIONALE CAMERE
MINORILI**

- 2) *la previsione della nomina di un curatore del minore in ogni procedimento de potestate, sul presupposto dell'immanenza di in conflitto d'interessi tra minori e genitori* : tale disposizione contrasta con i processi viventi e con la pratica degli avvocati, dato che è patrimonio comune degli operatori⁴ la consapevolezza che non è possibile considerare detto conflitto in astratto, ma deve invece venir verificato in concreto e caso per caso. Una diversa interpretazione comporterebbe il rischio di privare ingiustamente un genitore dalla rappresentanza del figlio e vanifica il ruolo e l'importanza che deve essere attribuito al ruolo di curatore del minore. Riteniamo infatti che la nomina di un curatore del minore solo nell'ipotesi di conflitto accertato (o fondatamente presunto come nel caso dei procedimenti di adottabilità) sia in linea con i principi generali del nostro ordinamento in materia civile e penale e con le convenzioni internazionali, nonché in linea con l'affermazione della necessità di un diritto mite e volto alla ricerca di una mediazione tra le parti
- 3) *la previsione che all'udienza di ascolto del minore possano presenziare i difensori delle parti*: ribadito che, ai sensi dell'art. 155 sexies, detta attività non costituisce "mezzo di prova"⁵, si sottolinea che la presenza dei difensori e la conseguenziale possibilità di porre domande dirette al minore non appare tutelante della serenità e genuinità della deposizione del minore e sia in palese contrasto con le prassi in uso oramai da anni in molti tribunali sia ordinari sia per i minorenni che hanno "adottato" il protocollo sull'ascolto del minore approvato dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano (gruppo di lavoro composto da magistrati della sezione famiglia e tutele del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni nonché della sezione famiglia della corte di appello, avvocati delle associazioni Camera Minorile e Aiaf e del libero foro).

Sulla base di tale osservazioni, frutto dell'esperienza maturata come avvocati minorili, richiamati i positivi risultati ottenuti in questi anni nell'ambito degli osservatori per la giustizia

⁴ Sul punto cfr anche le risposte pervenute da ben 17 TM dislocati sul territorio nazionale al questionario sulle prassi applicative della l.149/2001 a cura dell'Unione Nazionale Camere Minorili pubblicato sul sito dell'AIMMF, www.minoriefamiglia.it

⁵ Interpretazione questa pacifica in dottrina e in giurisprudenza in considerazione della formulazione letterale della norma, oltre che in applicazione dei principi contenuti nella normativa internazionale.

**UNIONE NAZIONALE CAMERE
MINORILI**

civile, riaffermiamo la necessità di operare un coordinamento affinché vi sia un'effettiva sinergia tra coloro che operano nel campo minorile (magistrati, avvocati, assistenti sociali, medici, psicologi) volto alla formazione di una cultura e di un linguaggio condivisi e comuni.

Riteniamo infatti che solo in tal modo si potrà procedere, unitariamente, a richiedere al legislatore di operare una riforma organica della giustizia minorile, nell'ottica di una giurisdizione mite, che individui regole condivise da tutti gli operatori, in quanto più corrispondenti all'interesse del minore

Il Consiglio Direttivo

Bologna, 15 novembre 2008